

10

1

STATUTO - ASSOCIAZIONE ETS

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E FINALITA', OGGETTO SOCIALE

ART. 1- E' costituita un'Associazione avente la seguente denominazione: "A.D.D.I.S. - Associazione Diritti dei Disabili ed Inserimento Sociale - Laboratorio "H", Ente del Terzo Settore" o anche in forma abbreviata "A.D.D.I.S. - Laboratorio H - ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ART. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Battipaglia, alla Via Guicciardini (Centro Sociale)

ART. 3 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito della disabilità che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione può svolgere le attività di cui al comma 1, lettera A dell'articolo 5 D. Lgs n. 117/2017 ed in particolare si propone di:

- 1) Intrattenere con gli Enti, Pubbliche Amministrazioni, Istituti che si occupano dei Disabili, i rapporti necessari a favorire la sempre maggiore reciproca collaborazione nell'interesse comune.
 - 2) Suscitare e mantenere l'interesse pubblico e privato riguardante i Disabili.
 - 3) Promuovere ed aiutare in ogni modo l'educazione, la riabilitazione, l'assistenza ed ogni altra iniziativa atta a favorire il benessere morale e fisico dei Disabili e il loro inserimento nella vita sociale.
 - 4) Stabilire e mantenere i contatti con Autorità Governative, Regionali, Provinciali e Comunali, Istituzioni Pubbliche e Private che hanno scopi inerenti ai fini dell'Associazione.
 - 5) Intervenire presso i legislatori Statali e Regionali e/o presso Enti Locali per eventuali proposte atte a migliorare le condizioni dei Disabili.
 - 6) Lavorare per il benessere dei Disabili nelle Istituzioni e nelle famiglie, tutelandone gli interessi presso Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituti.
- 1

- 7) Raccogliere, classificare e distribuire informazioni sui problemi dei Disabili. Favorire la partecipazione a conferenze e congressi per la discussione di questi problemi e per il conseguimento dei fini dell'associazione.
- 8) Indicare e favorire contatti con Centri per l'assistenza sanitaria, sia Pubblici che Privati, per la riabilitazione e ogni altro tipo di assistenza sanitaria.
- 9) Informare, promuovere ed aiutare in ogni modo la realizzazione di programmi e misure per ogni tipo di AUSILIO atto a favorire la partecipazione e l'integrazione nella vita sociale.
- 10) Promuovere ogni iniziativa per il rispetto delle norme a favore del Disabile in materia di barriere architettoniche, trasporti pubblici in riferimento alle vigenti leggi.
- 11) Preparare ed inserire i Disabili nel mondo del lavoro, mediante costituzione di cooperative, gestite dalla stessa associazione o partecipante o fatte gestire dagli stessi Disabili.
- 12) Istituire promozioni turistiche di qualunque natura per portatori di handicap.
- 13) Collaborare e cooperare con gli Enti Pubblici e privati per la salvaguardia dell'ambiente a favore dei Disabili.
- 14) Realizzare inoltre tutto ciò che l'associazione riterrà opportuno di volta in volta per il conseguimento degli scopi Sociali.
- 15) Aderire ad associazioni che abbiano medesimi scopi a livello ultracomunale, regionale o nazionale.
- 16) Organizzare:
 - a) corsi di formazione e di aggiornamento del personale scolastico (dirigenti scolastici, insegnanti e personale ausiliario);
 - b) corsi di formazione professionale di ogni disciplina;
 - c) mostre, attività ludiche e ricreative, spettacoli, attività sportive e culturali in genere.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del D. Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ASSOCIATI

ART. 4 - Possono essere associati persone fisiche Disabili che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Comitato Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata davanti all'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Possono iscriversi all'Associazione anche persone non Disabili che abbiano scopi ed interessi alla vita ed alle attività dell'associazione con forme di solidarietà a carattere volontaristico e non iscritte ad altre associazioni.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'associato ha il diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine dovrà inoltrare regolare richiesta scritta al Consiglio Direttivo che comunicherà allo stesso data, luogo ed ora in cui potrà procedere alla suddetta visione.

E' espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Nessun associato può ricoprire più di una carica.

Sia le cariche associative che le prestazioni fornite dagli associati sono completamente gratuite.

ART. 5 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che intende dimettersi dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 ottobre. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

ORGANI ASSOCIATIVI E LIBRI SOCIALI

ART. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 – ASSEMBLEA

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun associato all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e del rendiconto;
- alla nomina del Comitato Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione ed alla modifica dello statuto e dei regolamenti ove presenti;
- alla nomina dei Probiviri (non soci, sempre rieleggibili e senza diritto a retribuzioni);
- all'impugnazione della delibera di esclusione da parte dell'associato;
- allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- agli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

ART. 8 – AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette la maggioranza dei quali scelti tra i soli associati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non risultano antecedentemente iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario Amministrativo, un Tesoriere. Qualora un membro del Comitato Direttivo venga a mancare, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, il Comitato si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Ad esso spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo;

Infine determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, del Vice Presidente o a richiesta da un terzo dei suoi componenti mediante l'invio, almeno otto giorni prima della riunione, di comunicazione scritta recante il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, posta certificata ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Comitato si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione il Comitato si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi ad essa.

Il Comitato Direttivo si avvale dell'apporto di "gruppi di lavoro" costituiti anche da persone esterne, nei quali il Comitato Direttivo sia comunque rappresentato da un membro.

I gruppi di lavoro sono coordinati dal presidente o dal Segretario Amministrativo membro del Comitato Direttivo.

I gruppi di lavoro propongono e realizzano, dopo l'approvazione del Comitato Direttivo, ogni tipo di attività inerente il campo assistenziale organizzativo di documentazione e studio.

ART. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di assenza o di impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del presidente il Comitato Direttivo elegge un nuovo Presidente.

Il Segretario ed il Tesoriere congiuntamente redigono i verbali di riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, archiviano e custodiscono i documenti dell'Associazione, curano la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, si occupano della tenuta dei libri sociali e compilano i bilanci preventivi e consuntivi.

ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo corretto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

ART. 11 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri se esistente.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità riportate all'articolo 4.

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di lire 2.000,000 (duemilioni);
- b) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D. Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D. Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. E' compito del Comitato Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCIoglimento

ART. 14 – L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di volontariato, operante in identico o analogo settore, acquisito il parere positivo di cui all'art. 9 D. Lgs n. 117/2017, salva in ogni caso l'osservanza della destinazione eventualmente imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 15 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

CLAUSOLA SOSPENSIVA

ART. 16 – Il presente Statuto entrerà in vigore nel termine disposto dall'art. 104, comma 2 del D. Lgs 117/2017. Nelle more resterà vigente lo Statuto attuale approvato dall'Assemblea Straordinaria il 22/07/2003.

Il Presidente
Roberto Petrone



Verbale del 26 Ottobre 2020

Il giorno 26 del mese di ottobre 2020 alle ore 17:00 presso la sede sociale dell'ADHS "Laboratorio H" presso il Centro Sociale di Battipaglia ritornati via Quindici si è tenuta la 2ª convocazione (ordinaria la 1ª) l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 17).

Assieme la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo, il Sig. Radames Petrone il quale chiama il Sig. Paladino Quindici a redigere le presenti verbale nella sua qualità di Segretario.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza, in proprio o per delega di n. 22 soci su un totale di 40 soci sufficienti a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e quindi able a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quello richiesto dalla nuova



normative (Codice del Terzo Settore:

D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 17

Il Presidente ha lettura del testo del nuovo Statuto associativo in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornire tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea dopo la lettura del documento alla quale ha seguito ampia ed esauriente discussione all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale con come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è "A.D.D.I.S. - Associazione Diritti dei Disabili ed Inneamento Sociale - laboratorio "H".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore (in gergo ETS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della presente iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "A.D.D.I.S. - Associazione Diritti dei Disabili ed Inneamento Sociale - laboratorio "H" - Ente del Terzo Settore (ETS)".

Considerato che le modifiche fatte sono state necessarie per l'adeguamento alle normative in tema di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), l'Ass.



Ci hanno provveduto a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come Abilito per l'art. 34 del suddetto decreto per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'assemblea delega il Presidente a provvedere agli adempimenti conseguenti all'adeguamento dello Statuto sociale. Alle ore 17.45 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri clienti le parole, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Aurelio Paladino

Il Presidente
Rodolfo Leone

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

Registrato il 5 NOV. 2020
Al N° 1453 Data 31/11/2020 N°
Esane 6

FUNZIONARIO INCARICATO

T. Giota